

**N. 149**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n.1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne

*(Parere ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 marzo 2015)**

---



*Il Ministro  
per le riforme costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D95/15

Roma, 2 marzo 2015

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

*Care Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014.

*Cari eletti,*

Maria Elena Boschi

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Detto regolamento impone una serie di obblighi in particolare a carico dei vettori, agenti di viaggio, operatori turistici e operatori dei terminali a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto via mare e per vie navigabili interne.

Il decreto è stato predisposto ai sensi degli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento ed in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013. Detta norma contiene la delega al Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. Inoltre, il presente decreto legislativo è adottato ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti competente per materia.

L'articolo 25 ("Organismi nazionali preposti all'esecuzione") del regolamento 1177/2010/UE dispone che ogni Stato membro designi uno o più organismi nuovi o esistenti responsabili dell'applicazione del regolamento, per quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere da porti situati nel proprio territorio e i servizi passeggeri provenienti da un paese terzo verso tali porti, e che ogni organismo adotti le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. Al riguardo, per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, la norma comunitaria sancisce anche che ogni organismo sia indipendente da qualsiasi tipo di interesse commerciale.

L'articolo 28 ("Sanzioni") del regolamento fa carico agli Stati membri di definire il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni stabilite dal Regolamento. Gli stessi Stati membri "adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione". La disposizione sancisce anche l'effettività, la proporzionalità e la capacità dissuasiva delle suddette sanzioni.

Pertanto, alla luce della normativa richiamata lo schema di decreto legislativo:

1. individua l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento nell'Autorità di regolazione dei trasporti;
2. prevede il regime sanzionatorio applicato dall'Autorità di regolazione dei trasporti, individuando le fattispecie sanzionabili, l'entità delle sanzioni, le procedure per l'applicazione.



Il provvedimento è suddiviso in 3 Capi e strutturato in 17 articoli, ed in particolare il Capo II, a sua volta, è suddiviso in 4 Sezioni, come di seguito specificato:

- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI (articoli 1 - 4)
- CAPO II SANZIONI AMMINISTRATIVE
  - SEZIONE I SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO (articoli 5 e 6)
  - SEZIONE II SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITA' O A MOBILITA' RIDOTTA (articoli 7 - 11)
  - SEZIONE III SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO (articoli 12 - 14)
  - SEZIONE IV SANZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E RECLAMI (articoli 15 e 16)
- CAPO III Disposizioni finali (articolo 17)

Il Capo I dello schema di decreto reca disposizioni in ordine agli Organismi nazionali responsabili dell'applicazione del regolamento.

In particolare, come detto sopra, l'articolo 25 del regolamento stabilisce che l'organismo designato dallo Stato membro preposto all'esecuzione della disciplina recata dal regolamento medesimo, nonché all'adozione delle misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti del passeggero, deve garantire l'indipendenza da qualsiasi interesse commerciale. Il suddetto requisito di "terzietà" deve essere assicurato sul piano giuridico-organizzativo, decisionale e finanziario. Tali requisiti, cioè l'indipendenza dell'Organismo da qualsiasi vettore, agente di viaggio, operatore turistico e operatore dei terminali, sono ampiamente assicurati dall'Autorità di regolazione dei trasporti istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto essa non ha, sotto alcuna forma, rapporti né economici né funzionali con predetti operatori economici. Tale amministrazione, infatti, non ha competenze in materia di conclusione di contratti di servizio, che impongono obblighi di servizio a fronte di compensazioni economiche, né con i vettori, né con gli operatori turistici, né tanto meno con gli enti di gestione delle stazioni. Si conferma, poi, che l'Autorità non espleta alcuna azione d'influenza o decisionale sugli organi di amministrazione di alcuno dei soggetti sopra citati.

Il predetto Organismo è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento 2006/2004/CE per quanto concerne la materia disciplinata dal medesimo regolamento, come stabilito dall'articolo 33 di quest'ultimo.

Il Capo II, suddiviso in quattro sezioni, reca sanzioni in materia di: contratto di trasporto; violazione degli obblighi relativi a persone con disabilità o a mobilità ridotta; violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo; informazione e reclami.



In particolare la Sezione I individua le sanzioni in materia di contratto di trasporto, disponendo all'articolo 5 le sanzioni relative alla mancata emissione di biglietti e alle condizioni contrattuali non discriminatorie e prevedendo all'articolo 6 l'inefficacia delle clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri, introdotte nel contratto in violazione dell'articolo 6 del regolamento.

La sezione II individua le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi a persone con disabilità o a mobilità ridotta. In particolare l'articolo 7 stabilisce le sanzioni riferite al mancato rispetto del diritto al trasporto di persone disabili o a mobilità ridotta; l'articolo 8 le sanzioni a carico del vettore, dell'agente di viaggio e dell'operatore turistico che offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi e che non comunicano per iscritto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta i motivi per i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere o fornirle altrimenti un biglietto o imbarcarla. L'articolo 9 stabilisce le sanzioni per la violazione degli obblighi di accessibilità ed informazione, mentre l'articolo 10 quelle per mancata assistenza nei porti e a bordo delle navi. Infine l'articolo 11 regola le sanzioni per la violazione degli obblighi attinenti alla formazione e all'istruzione del personale che ha rapporti con i passeggeri.

La sezione III contempla sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo, sanzionando il vettore che non abbia garantito il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili e non aver ottemperato al rimborso, in modo conforme a quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (articolo 12), oppure sanzionando il vettore o l'operatore del terminale per non aver informato i passeggeri circa le cancellazioni od i ritardi (articolo 13) ed il solo vettore per non aver prestato l'assistenza prevista dall'articolo 17 del regolamento in tali casi (articolo 14).

La sezione IV prevede infine sanzioni in materia di informazione e reclami, precisamente per la violazione del diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri (articolo 15) e nei casi in cui i vettori non istituiscano il sistema del trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dall'articolo 24 del regolamento o che non provvedano alle comunicazioni relative ai reclami come disposto dal medesimo articolo 24 (articolo 16).

Il **Capo III** contiene infine la disposizione finale di cui all'articolo 17, il quale reca la clausola di invarianza finanziaria. Infatti, si prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'emanando decreto (quali l'istituzione dell'organismo ovvero l'applicazione della disciplina sanzionatoria) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo al comma 2 che le Amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'adempimento dei compiti derivanti dal regolamento stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazione proponente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministro della giustizia

**Titolo:** SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 NOVEMBRE 2010, RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI CHE VIAGGIANO VIA MARE E PER VIE NAVIGABILI INTERNE E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004.

**Indicazione del referente dell'Amministrazione concertante:** dott. Agostino Petrillo tel. 0644122325

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento regolatorio è finalizzato ad individuare l'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione e a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento comunitario n. 1177/2010, che impone una serie di obblighi, in particolare, a carico dei vettori, degli agenti di viaggio, degli operatori dei terminali e degli operatori turistici a tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto effettuato via mare e per vie d'acqua interne, ai sensi degli articoli 25 e 28 del regolamento stesso.

L'intervento regolatorio attua la delega legislativa contenuta nell'art. 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96, per l'emanazione, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa legge, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'articolo 25 ("Organismi nazionali preposti all'esecuzione") del regolamento 1177/2010/UE dispone che ogni Stato membro designi uno o più organismi nuovi o esistenti responsabili dell'applicazione del regolamento, per quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere da porti situati nel proprio territorio e i servizi passeggeri provenienti da un paese terzo verso tali porti, e che ogni organismo adotti le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri.

L'articolo 28 ("Sanzioni") del regolamento fa carico agli Stati membri di definire il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni stabilite dal Regolamento. Gli stessi Stati membri "adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione". La disposizione sancisce anche l'effettività, la proporzionalità e la capacità dissuasiva delle suddette sanzioni.

Dunque l'intervento regolatorio istituisce l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti e disciplina il regime sanzionatorio applicato dall'Autorità medesima, individuando le fattispecie sanzionabili, l'entità delle sanzioni, le procedure per l'applicazione.

Coerentemente con il programma di governo l'intervento persegue obiettivi di tutela dei diritti dei passeggeri e ottimizzazione della qualità del servizio di trasporto via mare e per vie navigabili interne.



*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento regolatorio dà attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Il Regolamento ( che si fonda sugli Artt. 71 e 80 del Trattato) disciplina i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e modifica il regolamento 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. La tutela dei diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto è sancita nel Libro bianco e dalla comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2005. Inoltre, esiste già una proposta di regolamento della Commissione relativa alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente. Infine, la direttiva sui viaggi organizzati tutto compreso e la direttiva 2003/24, prevedono disposizioni specifiche per le persone a mobilità ridotta, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle navi, le segnalazioni, i sistemi per la diffusione di messaggi, gli allarmi e requisiti aggiuntivi destinati a garantire la mobilità a bordo delle navi. La questione dell'accessibilità alle nuove navi adibite a servizi internazionali è disciplinata anche dalla raccomandazione dell'Organizzazione marittima internazionale sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili. La proposta pone gli utilizzatori al centro della politica dei trasporti: il quadro normativo esistente relativo alla protezione dei passeggeri non risulta infatti del tutto soddisfacente a causa, fra l'altro, delle disomogeneità riguardo all'estensione e al grado della protezione dei loro diritti. Il regolamento riguarda i servizi passeggeri commerciali via mare e per vie navigabili interne a livello nazionale e internazionale. Il regolamento mira a definire i diritti dei passeggeri marittimi nazionali e internazionali, comprese le persone con disabilità o a mobilità ridotta, al fine di migliorare e rendere affidabile il trasporto marittimo e realizzare condizioni di concorrenza paritarie fra i vettori dei vari Stati membri e rispetto ad altri modi di trasporto. Garantisce un maggiore livello di protezione dei consumatori, combatte la discriminazione (in coerenza con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali ed in sintonia anche con gli articoli 12 e 13 del trattato CE che vietano ogni discriminazione basata sulla nazionalità), è coerente con gli obiettivi di lotta contro l'esclusione sociale delle persone con disabilità (in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), e consente ai cittadini europei di beneficiare a pieno delle occasioni create dal mercato interno. Una maggiore protezione dei passeggeri in modo uniforme ed efficace in tutta l'Unione europea comporterà un miglioramento dei servizi offerti, uniformità di tutela giuridica e certezza dei diritti da parte degli utenti che viaggiano in Europa, con qualunque mezzo di trasporto.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento regolatorio non innova leggi o atti aventi forza di legge in vigore ed è conforme alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali.

*5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*



L'intervento regolatorio dà attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale.

Il regime sanzionatorio recato dall'intervento regolatorio attiene pertanto ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri, indipendentemente dalla tipologia e dall'ambito territoriale in cui il trasporto è effettuato.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento regolatorio rappresenta il primo intervento normativo in materia di tutela dei diritti dei passeggeri dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Non è stato possibile utilizzare strumenti di delegificazione o semplificazione normativa trattandosi di individuare le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del regolamento (UE) n. 1177/2010. Peraltro, l'intervento regolatorio rappresenta attuazione della delega legislativa contenuta nella legge n. 96 del 2013.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

*9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

## PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

*10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento regolatorio è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario e realizza l'adempimento degli obblighi imposti all'Italia quale stato membro dell'Unione Europea dal regolamento n. 1177/2010.





**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Risulta aperta la procedura d'infrazione n. 2013/2258 per mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione europea le misure nazionali di attuazione richieste dal Regolamento n. 1177/2010.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento regolatorio risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali, realizzando l'adempimento degli obblighi imposti all'Italia quale stato membro dell'Unione Europea dal regolamento n. 1177/2010.

L'intervento regolatorio attua inoltre le disposizioni della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006 dall'assemblea dell'ONU ed entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008. La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto.

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non sono state introdotte ed utilizzate nuove definizioni.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.



*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa in quanto l'intervento regolatorio rappresenta il primo intervento normativo in materia di tutela dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie d'acque interne.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti derivanti dall'intervento regolatorio.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o di deroga di norme vigenti.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento regolatorio prevede la presentazione della relazione al Parlamento da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in ordine all'applicazione del Regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici, conseguentemente non è emersa la necessità di commissionare l'elaborazione di apposite statistiche all'Istituto nazionale di statistica.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

**Amministrazione proponente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministro della Giustizia

**Titolo:** SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 NOVEMBRE 2010, RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI CHE VIAGGIANO VIA MARE E PER VIE NAVIGABILI INTERNE E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004.

**Indicazione del referente dell'Amministrazione concertante:** dott. Agostino Peirillo tel. 0644122325.

### SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento regolatorio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004.

L'intervento regolatorio, dando attuazione al regolamento comunitario, persegue lo scopo di rafforzare i diritti dei passeggeri non solo del trasporto internazionale ma anche quelli del trasporto nazionale e regionale rispetto al sistema di diritto internazionale vigente in materia. Ed infatti, nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri nell'ambito del trasporto via mare e per vie navigabili interne, parimenti a quanto avviene per il trasporto ferroviario e per il trasporto su gomma, in relazione ai quali sono stati di recente adottati degli schemi di decreti legislativi di recepimento dei regolamenti n. 1371/2007 e n. 181/2011. La comunicazione della Commissione "strategia politica dei consumatori 2002-2006 stabilisce l'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori nel settore dei trasporti conformemente all'articolo 153, par. 2 del Trattato. Poiché il passeggero è la parte più debole del contratto di trasporto, è necessario che i suoi diritti siano tutelati e soprattutto che venga individuata l'autorità alla quale sia possibile rivolgersi nel caso in cui gli stessi venissero violati.

La tutela dei diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto è sancita nel Libro bianco e dalla comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2005. Infine, la direttiva sui viaggi organizzati tutto compreso e la direttiva 2003/24, prevedono disposizioni specifiche per le persone a mobilità ridotta, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle navi, le segnalazioni, i sistemi per la diffusione di messaggi, gli allarmi e requisiti aggiuntivi destinati a garantire la mobilità a bordo delle navi. La questione dell'accessibilità alle nuove navi adibite a servizi internazionali è disciplinata anche dalla raccomandazione dell'Organizzazione marittima internazionale sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili. La proposta pone gli utilizzatori al centro della politica dei trasporti: il quadro normativo esistente relativo alla protezione dei passeggeri non risulta infatti del tutto soddisfacente a causa, fra l'altro, delle disomogeneità riguardo all'estensione e al grado della protezione dei loro diritti.



Le statistiche restituiscono numeri particolarmente significativi per quanto concerne l'impatto dei passeggeri trasportati via mare. Nell'anno 2012, infatti, il traffico dei passeggeri nei porti dell'UE è stato di 398,1 milioni di unità. Il numero dei passeggeri sbarcati e imbarcati in Italia per il trasporto di passeggeri via mare è ammontato a 76,7 milioni di passeggeri.

Per inquadrare il problema, inoltre si possono richiamare a titolo esemplificativo, due "segnalazioni/reclami" pervenute a conoscenza, rispettivamente nell'anno 2005 e nell'anno 2010, di articolazione centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare si trattava, nel primo caso, della mancata disponibilità a bordo di motonave in servizio di collegamento sulla rotta sulla tratta Genova/ Livorno, di particolari bombole di ossigeno necessarie per un passeggero affetto da una sindrome; le predette bombole, si verificò successivamente, non potevano essere imbarcate per motivi di sicurezza della navigazione; nell'altro caso venne segnalato da parte di un passeggero, a seguito di ferimento, la mancanza della tinteggiatura in contrasto che segnalasse i gradini sul ponte di motonave in navigazione da Genova a Palermo; la compagnia di navigazione in questione, anche a seguito di richieste informative avanzate al riguardo dal Ministero, eccellerò le procedure risarcitorie, che comunque erano già state riconosciute, al passeggero infortunatosi.

Si evidenzia infine che i competenti organi comunitari hanno avviato la procedura di infrazione 2013/2258 per mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione richieste dal regolamento (UE) n. 177/2010. La procedura è nella fase del parere motivato ex art. 258 TFUE ed è quindi necessario, anche per questo motivo, provvedere in merito.

#### **B) Indicazione degli obiettivi (di medio e lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo**

L'obiettivo di breve periodo dell'intervento regolatorio è quello di istituire l'organismo deputato alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni dell'intervento stesso e all'irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni delle stesse disposizioni, precisandone le modalità di funzionamento.

Obiettivo di lungo periodo è la creazione di un sistema di tutela dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne in grado di dare risposta certa e nei tempi previsti alle istanze degli stessi, concorrendo contestualmente al miglioramento delle condizioni generali del trasporto via mare e per vie navigabili interne anche in termini di qualità del servizio, tramite l'effetto deterrente che l'intervento dovrebbe avere rispetto alla commissione di violazioni degli obblighi imposti ai vettori, agli agenti di viaggio o agli operatori turistici.

Il regime sanzionatorio di cui all'intervento regolatorio, risponde ad un preciso obiettivo di miglioramento della tutela dell'interesse collettivo; persegue, infatti, l'obiettivo di rafforzare nel trasporto: la sicurezza, la puntualità, i servizi per le persone con disabilità o mobilità ridotta, e ciò a beneficio dell'intera collettività.

In nuovo quadro normativo prevede, inoltre, una serie di diritti particolari per i passeggeri disabili o a mobilità ridotta. In particolare tra gli obiettivi il principale è quello di garantire il "diritto alla locomozione" e di "espansione generale" nell'ambito del trasporto via mare alle persone diversamente abili.

Diritto fondamentale, infatti, è il diritto al trasporto delle persone diversamente abili o con mobilità ridotta, che si esplica nella impossibilità di rifiutare la prenotazione del viaggio o l'emissione del biglietto, né la possibilità di chiedere un sovrapprezzo o altri oneri aggiuntivi.

Uno dei principali obiettivi perseguiti con il Regolamento, infatti, è quello di "fornire alle persone con disabilità ed alle persone a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare via mare e per vie navigabili interne a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini". Al riguardo, il principio generale è quello che "un vettore, un agente di viaggio e un operatore turistico non può



rifutarsi di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona unicamente per motivi di disabilità o di mobilità ridotta”, dovendo invece offrire “le prenotazioni e i biglietti ... alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi alle stesse condizioni applicabili a tutti gli altri passeggeri”.

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Gli indicatori di risultato per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, una volta che saranno adottati i relativi provvedimenti attuativi sono:

- 1) N procedure di verifica;
- 2) N adempimenti documentali da parte degli operatori in materia di formazione del personale;
- 3) N delta relativo all'accesso alla documentazione relativa agli standard qualitativi di puntualità, comfort, affidabilità e servizi nell'assistenza per i passeggeri e per i passeggeri diversamente abili;
- 4) N occasioni di partecipazione rilevante dei portatori di qualificati interessi nell'ambito dei procedimenti tesi al rispetto dell'intervento regolatorio in materia di diritti dei passeggeri
- 5) N reclami;
- 6) N sanzioni irrogate per il mancato rispetto della normativa.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono tutti i vettori, agenti di viaggio, operatori turistici, operatori dei terminali e i passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

Procedure di consultazione sono state attivate in sede europea durante la fase ascendente di stesura del regolamento n. 1177/2010 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

A livello nazionale, sono state sentite, informalmente, le più rappresentative associazioni di categoria del settore (CONFITARMA e ASSOPORTI). Dall'incontro è emersa la richiesta di tener conto, riguardo l'importo e l'equità delle sanzioni, anche della dimensione aziendale. Nel corso di incontro, anche il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha chiesto di rappresentare al Ministero della Giustizia, in merito al regime sanzionatorio, di tener conto della specificità del trasposto marittimo.

Nella fase di predisposizione dello schema, in sede di incontro, Confitarma (confederazione italiana armatori) ha evidenziato possibili criticità circa l'applicazione dell'articolo 28 (Sanzioni) del Regolamento, richiamando una dichiarazione congiunta Italia-Grecia del 6 ottobre 2010 nella quale i due paesi avevano ribadito di essere *"consci che alcuni aspetti del Regolamento non mancheranno di produrre effetti negativi nel settore marittimo nazionale, caratterizzato da esigenze di continuità territoriali con le piccole e grandi isole in Italia, il numero elevato delle piccole e medie imprese, e flussi di traffici irregolari durante l'anno"*. Tale apporto è stato tenuto, per quanto possibile, in considerazione, cercando di graduare alcune previsioni sanzionatorie previste nello schema di provvedimento tendo appunto conto di una parte importante del settore del comparto marittimo, caratterizzato da piccoli e medi operatori. Ragioni legate alla necessità di uniformità il regime sanzionatorio da prevedere per il regolamento in oggetto con gli analoghi regimi previsti nei regolamenti già emanati



per il settore del trasporto ferroviario e per quello degli autobus, non hanno potuto in fine far accogliere le predette richieste.

In vista, poi, dei provvedimenti attuativi, i destinatari diretti organizzeranno procedure di consultazione ad hoc delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

### **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE ("OPZIONE ZERO").**

In mancanza dell'intervento, verrebbe meno l'individuazione dell'organismo responsabile per l'applicazione del regolamento UE e l'effettività degli istituti sanzionatori, con la previsione di aumenti nel tempo dei reclami e non adeguamento alla disciplina comunitaria e conseguente venir meno delle tutele del consumatore. Si evidenzia inoltre che i competenti organi comunitari hanno avviato le procedure per mancata attuazione del regolamento invitando le autorità italiane a provvedere in merito.

### **SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Considerato il quadro normativo europeo che caratterizza l'intervento regolatorio, nell'elaborazione dello stesso sono state prese in considerazione in modo convergente diverse fattispecie che insieme quindi, non più quali opzioni alternative ma integrate, consentono il conseguimento dei seguenti obiettivi.

Il regolamento comunitario oggetto della presente relazione, concerne una serie di previsioni inerenti l'accessibilità, la non discriminazione e assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta; gli obblighi (di informazione e di rimborso) dei vettori in caso di interruzione del viaggio per cancellazione o ritardo, di obbligo di informare dei loro diritti i passeggeri e con trasparenza dei prezzi, del trattamento dei reclami, diritti al rimborso o al riavviamento in caso di prenotazione anticipata da parte di una persona con disabilità o a mobilità ridotta a cui sia stato negato l'imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta, assistenza da offrire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta nei porti; assistenza da offrire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a bordo delle navi e formazione in materia di disabilità.

Il nuovo quadro normativo consente quindi, di adempiere agli obblighi imposti all'Italia quale stato membro della Unione europea, consentendo di introdurre nell'ordinamento interno un sistema di tutele dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

### **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

L'intervento regolatorio è motivato dalla necessità di dare, come detto, attuazione al disposto al regolamento comunitario, che prevede l'istituzione di un organismo responsabile dell'applicazione del regolamento medesimo e la definizione del regime sanzionatorio applicabile per l'inosservanza del regolamento stesso.

**A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**



Non si ravvisano svantaggi specifici legati all'opzione prescelta ma, al contrario, l'intervento regolatorio consentirà di introdurre nell'ordinamento interno un sistema di tutele dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne in grado di dare risposta certa e nei tempi previsti alle istanze degli stessi, anche in termini di qualità del servizio. L'intervento, infatti, è teso ad offrire una completa tutela del passeggero ed una protezione adeguata a fronte dell'eventuale inadempimento del vettore. Si tratta di una tendenza che si manifesta sia nel framework dei diritti esercitabili, sia nel tutelare la posizione del passeggero in rapporto al contenuto delle prestazioni oggetto dello specifico contratto stipulato. In particolare i vantaggi relativi alla protezione del passeggero si possono enucleare nella non discriminazione; l'accuratezza, la tempestività e l'accessibilità delle informazioni; l'immediatezza e la proporzionalità dell'assistenza. Il vantaggio ultimo e complessivo risulta essere quindi l'istituzione di un livello di protezione minimo ed incondizionato dei passeggeri, che sono così maggiormente consapevoli dei propri diritti.

#### **B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

La misura è rivolta in modo diretto anche alle micro piccole e medie imprese. L'intervento comporta benefici in termini di certezza di tempi e procedure migliori per i destinatari diretti ed indiretti. Una effettiva quantificazione e qualificazione di tali benefici sarà possibile soltanto al momento dell'adozione dei discendenti provvedimenti attuativi, che peraltro entreranno nel merito delle specifiche azioni da compiere.

Le aree di regolazione riguardano competenze e prerogative esercitate anche da Autorità indipendenti quali l'Autorità di regolazione dei trasporti.

#### **C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese.**

L'intervento non prevede nuovi obblighi informativi, in quanto è volto a delineare la disciplina sanzionatoria a tutela di obblighi previsti dal regolamento CE già in vigore; l'andamento dei costi discendenti da tali obblighi, per le imprese interessate, e la valutazione dei riflessi sull'utenza, saranno oggetto di monitoraggio anche ai fini della successiva verifica dell'impatto della regolamentazione.

Con riferimento ad eventuali costi amministrativi per obblighi informativi che potranno essere introdotti dal regolamento adottato, ai sensi dell'art. 4, dall'Autorità e disciplinante i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, gli stessi saranno illustrati e stimati nella relazione annuale di cui all'art. 8 della L.180/2011. Comunque, l'Autorità, contestualmente alla adozione del regolamento, procederà alla stima dei costi amministrativi per oneri informativi.

#### **D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

L'attuazione e l'implementazione effettiva del provvedimento è legata all'adozione di una serie di provvedimenti attuativi successivi, che peraltro entreranno nel merito delle specifiche azioni da compiere. In ragione di ciò, vi saranno specifiche analisi di impatto a seguito della predisposizione dei provvedimenti attuativi.

Le aree di regolazione riguardano competenze e prerogative esercitate anche da Autorità indipendenti.



Uno dei principi che informa l'intervento regolatorio è quello di matrice europea legato al trasporto multimodale, secondo cui occorre avviare, per tutti i modi di trasporto, nuove azioni specifiche in materia di diritti degli utenti per informare i passeggeri dei propri diritti e permettere loro di farli valere, indipendentemente dal modo di trasporto utilizzato.

## **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento regolatorio, migliorando la qualità dei servizi, indirettamente crea benefici e incide sul livello di competitività del Paese. Il trasporto per acqua, per opera dell'intervento regolatorio, infatti, riceve dei miglioramenti relativamente ai dei diritti dei passeggeri, incidendo positivamente sulle regole di mercato e della libera concorrenza. La possibilità di avere l'affermazione non di una libertà negativa del passeggero ma di un diritto del passeggero, attraverso le concrete modalità attuative previste dall'intervento regolatorio, portano a consentire anche una scelta del passeggero più consapevole tra i vettori. In tal modo si attenua la probabilità di esistenza di soggetti dominanti nel settore. Lo scambio informativo e la possibilità dei reclami aiuterà l'affermazione di un sano regime concorrenziale tra i vettori. E' previsto, inoltre, come ultimo anello di garanzia, del rispetto delle regole di mercato e di competitività, il costante monitoraggio da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

## **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

La predisposizione dei provvedimenti attuativi è affidata all'Autorità di regolazione dei trasporti, che effettuerà la corretta applicazione del regolamento, monitoraggio, indagini conoscitive sui servizi resi dagli operatori, nonché istruirà e valuterà i reclami, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è anch'esso responsabile della norma, in quanto adotterà un decreto che individuerà le strutture regionali che ricevono e istruiscono i reclami. Gli strumenti di azione saranno, quindi, più vicini ai cittadini, essendo radicati in capo alle predette strutture regionali. Anche gli operatori sono coinvolti nell'azione attuativa, in quanto devono dotarsi di proprie strutture che garantiscono ai passeggeri adeguate forme di assistenza, di formazione e di informazione. In particolare, gli operatori dovranno formare il proprio personale, al fine di prestare l'adeguata assistenza ai passeggeri, compresi i soggetti diversamente abili e a mobilità ridotta, che dovrà essere in grado di risolvere le problematiche dei passeggeri stessi.

Il soggetto responsabile del coordinamento con gli operatori del settore è individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti in quanto organismo responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 1177/2010, ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento legislativo oggetto della presente relazione. A tal riguardo l'Autorità potrà infatti acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro soggetto interessato e potrà effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali.





**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

A cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potranno essere predisposte circolari esplicative per le strutture periferiche dell'amministrazione diretta (es. capitanerie di porto) ed indiretta (es. Autorità portuali) ed anche per le rappresentanze degli operatori (es. Confitarma, Assoport, Assiterminal). È stata inoltre già pubblicato da tempo sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il regolamento 1177/2010 ed analoga pubblicazione sarà effettuata a seguito dell'emanazione del provvedimento in oggetto.

**C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Sono utilizzati strumenti di controllo e monitoraggio per l'intervento regolatorio di ampia portata. L'azione di controllo e monitoraggio, infatti, si contraddistingue per essere un modello aperto e collaborativo con i cittadini, mediante i flussi informativi che l'Autorità di regolazione dei trasporti riceverà direttamente dai passeggeri, dalle associazioni di categorie e dagli operatori del settore e dalle amministrazioni pubbliche deputate alla cura in concreto degli interessi marittimi. È previsto, quindi, un modello da parte della predetta Autorità che attraverso i reclami mette al centro il dialogo continuo ed aperto sull'intervento regolatorio. Il provvedimento prevede espressamente, inoltre, l'utilizzo di strumenti telematici e di semplificazione, per rendere sempre più agevole e più veloce il contatto tra il cittadino e gli operatori. Ultimo anello di garanzia del modello di trasparenza e di apertura verso i passeggeri nell'intervento regolatorio è costituito dalla relazione annuale che l'Autorità di regolazione dei trasporti presenta al Parlamento, relativamente all'applicazione del regolamento, prendendo in considerazione le problematiche relative all'applicazione per anno solare. Tale ultima relazione consentirà al Parlamento, proprio nella propria azione di controllo, di inserirsi in quella ciclicità di modello aperto di dialogo con le Autorità e gli altri soggetti deputati, che consentirà eventuali miglioramenti dell'intervento regolatorio.

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorità può avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.

**E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio da considerare ai fini della VIR**

A cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarà effettuata la prevista verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale, nella quale saranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti aspetti:

- 1) verifica della piena realizzazione del sistema sanzionatorio, con riduzione nel tempo del numero di reclami provenienti dall'utenza;
- 2) verifica del grado di soddisfacimento da parte dell'utenza dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne, anche tramite la consultazione dei rappresentanti di categoria.

**SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento normativo non prevede come criteri direttivi livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.



**RELAZIONE TECNICA**  
(ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Circolare del Ministero  
dell'economia e delle finanze 13.09.2010, n. 32)

*Descrizione dell'innovazione normativa*

*Sezione I*

**A) Titolo del provvedimento:**

Decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

**B) Amministrazione e altro soggetto proponente:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della giustizia e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**C) Tipologia dell'atto:** schema di decreto legislativo emanato in attuazione della legge n. 96 del 2013.

**D) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**

Si premette che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di neutralità finanziaria (art. 17).

**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:** 3 e 4

**PER LA COPERTURA:**

**PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:**

**PER LA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA:** art. 17

**E) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato.**

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**SEZIONE II**

**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

Il decreto legislativo in esame individua l'*Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento* nell'Autorità di regolazione dei trasporti competente per la vigilanza sull'attuazione del regolamento e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel decreto in esame in caso di violazioni delle disposizioni del regolamento stesso. Detto decreto stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi previsti dal suddetto regolamento comunitario.



Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (articolo 17).

L'invarianza è assicurata dalla previsione di cui al suddetto articolo 17, in forza del quale le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione delle disposizioni provvederanno allo svolgimento delle funzioni di competenza con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

#### A) Descrizione sintetica degli articoli citati nella sezione I: 3, 4 e 17.

- Art. 3 (*Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento*): l'articolo, al comma 1, individua l'*Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento* nell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge n.201/2011. Sempre al comma 1, nonché al comma 2, vengono individuati i relativi compiti e le relative funzioni; al comma 5 si prevede che ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, al vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta giorni dalla dal ricevimento, può inoltrare un reclamo all'Autorità per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorità, adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorità istruisce e valuta, a norma dell'articolo 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione;
- Art. 4. (Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni): disciplina il procedimento per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni;
- Artt. da 5 a 16: stabiliscono il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento 1177/2010/UE, individuando per le singole fattispecie di violazione la relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
- Art. 17 (Disposizioni finanziarie): reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre è stabilito che le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### B) Effetti finanziari a carico dello Stato

##### Nuove o maggiori oneri.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 17).

##### Nuove o maggiori entrate.

Nuove entrate conseguiranno al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli da 5 a 16 del decreto, ma trattandosi di introiti eventuali legati alla commissione e all'accertamento di violazioni degli obblighi previsti dal reg. 1177/2010/UE, non è possibile quantificarne l'importo.



In merito agli introiti suddetti, l'articolo 4, comma 5, prevede che gli stessi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti. Inoltre, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo è assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle Regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto di competenza regionale, riferibili al proprio territorio.

**C) Effetti finanziari a carico delle altre pubbliche amministrazioni.**

**Nuovi o maggiori oneri.**

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per le altre amministrazioni pubbliche. A garanzia di ciò, è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 17).

**Nuove o maggiori entrate.**

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuove o maggiori entrate per le altre amministrazioni pubbliche.

Allegato

**Prospetto riepilogativo  
degli effetti dell' intervento normativo sui saldi di finanza pubblica**


Non viene allegato il prospetto riepilogativo, per gli anni del triennio successivo all'entrata in vigore dell'emanando decreto, degli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento sul saldo netto da finanziarie, sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, in quanto - come indicato - dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

4/3  POSITIVO  NEGATIVO

14 GEN. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004, RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI CHE VIAGGIANO VIA MARE E PER VIE NAVIGABILI INTERNE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTO il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

VISTO il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:



CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto reca e la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.
2. Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare e per vie navigabili interne.

ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;
  - b) «Autorità»: l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  - c) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - d) «Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 25 del medesimo regolamento;
  - e) «persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta», qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;
  - f) «territorio di uno Stato membro», territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riferimento all'articolo 355 dello stesso, alle condizioni ivi contenute;
  - g) «condizioni d'accesso», norme, orientamenti e informazioni pertinenti sull'accessibilità dei terminali portuali e delle navi, comprese le strutture per persone con disabilità o persone a mobilità ridotta;
  - h) «vettore», una persona fisica o giuridica, diversa da un operatore turistico, un agente di viaggio o un venditore di biglietti, che offre servizi di trasporto passeggeri o crociere al pubblico;
  - i) «vettore dell'Unione», un vettore stabilito nel territorio di uno Stato membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso il territorio di uno Stato membro;



- l) «servizio passeggeri», un servizio di trasporto commerciale di passeggeri via mare o per vie navigabili interne effettuato secondo un orario pubblicato;
- m) «servizi integrati», servizi di trasporto interconnessi all'interno di una determinata area geografica, con servizio d'informazione, emissioni di biglietti ed orari unici;
- n) «vettore di fatto», un soggetto diverso dal vettore, che esegue effettivamente il trasporto, interamente o parzialmente;
- o) «vie navigabili interne», un corpo idrico interno navigabile, naturale o artificiale, o sistema di corpi idrici interconnessi sfruttati per il trasporto, come laghi, fiumi o canali o una combinazione di questi;
- p) «porto», un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte strutture tali da consentire l'attracco di navi, da cui i passeggeri si imbarcano o sbarcano regolarmente;
- q) «terminale portuale», un terminale, che dispone di un vettore o di un operatore di terminale, in un porto dotato di strutture quali banchi di accettazione, biglietteria o sale di ritrovo e personale per l'imbarco o lo sbarco di passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri o in crociera;
- r) «nave», un'imbarcazione usata per la navigazione marittima o per vie navigabili interne;
- s) «contratto di trasporto», un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi passeggeri o crociere;
- t) «biglietto», un documento in corso di validità o altro giustificativo di un contratto di trasporto;
- u) «venditore di biglietti», un rivenditore che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;
- v) «agente di viaggio», un rivenditore che agisce per conto del passeggero o dell'operatore turistico nella conclusione di contratti di trasporto;
- z) «operatore turistico», un organizzatore o un rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
- aa) «prenotazione», una prenotazione per la partenza specifica di un servizio passeggeri o una crociera;
- bb) «operatore del terminale», un organismo pubblico o privato nel territorio di uno Stato membro responsabile dell'amministrazione e della gestione di un terminale portuale;
- cc) «crociera», servizio di trasporto via mare o per vie navigabili interne effettuato esclusivamente a fini di svago o ricreazione, completato da alloggio e altri servizi, di durata superiore a due giorni con pernottamento a bordo;
- dd) «sinistro marittimo», il naufragio, il capovolgimento, la collisione o l'incaglio della nave, un'esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave.

### ART. 3

*(Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento)*

1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 25 del regolamento è individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti e svolge le seguenti funzioni:
  - a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto;
  - b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento.



- c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.
2. L'Autorità è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento.
  3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità può acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro soggetto interessato e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali.
  4. L'Autorità riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorità può avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.
  5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, al vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento può inoltrare un reclamo all'Autorità per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorità, adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorità istruisce e valuta, a norma dell'articolo 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.
  6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorità con periodicità mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.

#### ART. 4

##### *(Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni)*

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, l'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.





3. L'Autorità determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:
  - a) della gravità della violazione;
  - b) della reiterazione della violazione;
  - c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio.
5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per le medesime finalità ivi previste. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo è assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle Regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto di competenza regionale, riferibili al proprio territorio.
6. Il vettore, agente di viaggio, operatore turistico o operatore del terminale che ha affidato ad un vettore di fatto, venditore di biglietti o altra persona l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal regolamento sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta a norma del presente decreto.

CAPO II  
*SANZIONI AMMINISTRATIVE*

SEZIONE I  
*SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO*

ART. 5

*(Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie)*

1. Il vettore o il venditore di biglietti che non emette al passeggero un biglietto in violazione dell'articolo dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
2. Il vettore o il venditore di biglietti che predispone e utilizza condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

ART. 6

*(Inefficacia di clausole derogatorie)*

1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6 del regolamento.



SEZIONE II  
SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ  
O A MOBILITÀ RIDOTTA

ART. 7

*(Diritto al trasporto)*

1. Salvo che ricorrano le ragioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di imbarcare una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica al vettore, all'agente di viaggio o all'operatore turistico che non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, esigono che la persona con disabilità o a mobilità ridotta venga accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.
2. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. La medesima sanzione si applica al vettore, agente di viaggio o operatore turistico che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, non comunicano per iscritto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta, entro cinque giorni dalla richiesta, i motivi per i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere o fornirle altrimenti un biglietto o imbarcarla.

ART. 8

*(Divieto di oneri aggiuntivi)*

1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che in violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

ART. 9

*(Accessibilità ed informazione)*

1. Il vettore o l'operatore di terminale che non stabiliscono o non predispongono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
2. Il vettore, l'operatore del terminale o l'operatore turistico che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
3. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che non mettono a disposizione le informazioni sul viaggio, le condizioni del trasporto, in formati adeguati e accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta in violazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.



#### ART. 10

*(Assistenza nei porti e a bordo delle navi)*

1. Il vettore o l'operatore del terminale che nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, violano l'obbligo di prestare gratuitamente l'assistenza di cui all'articolo 10 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.
2. Il vettore, l'operatore del terminale, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano gli obblighi posti a loro carico dall'articolo 11, paragrafi 4 e 5, 12 e 15, paragrafo 4, del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.

#### ART. 11

*(Formazione)*

1. Il vettore e l'operatore del terminale che violano gli obblighi attinenti alla formazione del proprio personale di cui all'articolo 14 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

#### SEZIONE III

#### *SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO*

#### ART. 12

*(Obbligo di trasporto alternativo o rimborso)*

1. Il vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

#### ART. 13

*(Informazione su cancellazioni e ritardi)*

1. Il vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo.

#### ART. 14

*(Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza)*

1. Il vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.

#### SEZIONE IV

#### *SANZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E RECLAMI*



ART. 15

*(Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri)*

1. Il vettore e l'operatore del terminale che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri le informazioni sul viaggio di cui all'articolo 22 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio.
2. Il vettore, l'operatore del terminale e, se del caso, l'autorità portuale che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero.

ART. 16

*(Reclami)*

1. Il vettore e l'operatore del terminale che non istituiscono e non dispongono di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dall'articolo 24 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000.
2. Il vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.

CAPO III

*DISPOSIZIONI FINALI*

ART. 17

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 sullo schema di decreto legislativo, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.**

Rep. Atti n. 29/CSR del 19 febbraio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 19 febbraio 2015

VISTI il Regolamento (CE) 24 novembre 2010, n.1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare per vie navigabili interne e, in particolare, gli articoli 25 e 28, recanti le disposizioni per l'individuazione degli organismi nazionali preposti all'esecuzione del Regolamento stesso e per la definizione delle sanzioni;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n.96 recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;

VISTO lo schema di decreto legislativo emanato per dare attuazione agli articoli 25 e 28 del Regolamento (CE) 24 novembre 2010, n.1177/2010 sopra citato, approvato dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 12 dicembre 2014, trasmesso dal Dipartimento affari giuridici e legislativi, unitamente alle prescritte Relazioni, in data 21 gennaio 2015 e diramato con nota prot. CSR361 P-4.23.2.13 del 23 gennaio 2015,

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 11 febbraio 2015, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame, riservandosi di verificare la necessità di inserire una norma di salvaguardia espressa per l'applicazione delle penali previste dai contratti di servizio pubblico in vigore, analogamente a quanto stabilito nel decreto legislativo 17 aprile 2014, n.70 relativo ai diritti dei passeggeri su ferrovia;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame, con la raccomandazione di inserire una disposizione volta a distinguere tra le penali e le sanzioni, come nel decreto legislativo sul trasporto ferroviario, suggerendo altresì di inserire la stessa disposizione anche nel decreto legislativo relativo ai diritti dei passeggeri su autobus



HP



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 sullo schema di decreto legislativo, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Il Segretario  
Antonio Maddeo



Il Presidente  
Gian Claudio Bressa